

Accordo di rete “Inclusione”

- Visto** l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;
- Visto** l'art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 che consente espressamente l'adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;
- Considerato che** l'art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- Considerato che** le Istituzioni scolastiche in calce al presente intendono collaborare per la ricerca didattica, la condivisione e la diffusione di buone pratiche e la messa in comune delle risorse umane e strumentali relative alla inclusione scolastica, con particolare attenzione alle problematiche degli studenti con bisogni educativi speciali e, a tal fine, intendono costituire una rete di scopo;
- Considerato che** il Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpentì” si propone quale scuola capofila per la gestione della suddetta rete di scopo

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

ART. 2 – DEFINIZIONE

Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo.

ART. 3 – DENOMINAZIONE

E' istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche e gli Enti che aderiscono al presente accordo, che prende il nome di “Inclusione”.

ART. 4 – DESTINATARI

Il presente accordo è rivolto alle istituzioni scolastiche della Provincia di Sondrio.

ART. 5 – SCOPO

Il presente accordo ha lo scopo di:

- consolidare una consapevolezza diffusa sulle problematiche dell'inclusione scolastica;
- diffondere il concetto di un'accettazione serena e costruttiva della diversità;
- condividere le esperienze didattiche e le migliori pratiche relative alla inclusione scolastica, con particolare attenzione a quelle rivolte agli alunni con bisogni educativi speciali;
- coordinare ed ottimizzare le attività delle strutture per l'inclusione già esistenti quali CTS, CTI, Sportello Autismo;
- promuovere e coordinare le iniziative di ricerca e documentazione relative a buone pratiche e modelli didattici innovativi;
- realizzare un idoneo sistema di condivisione delle attività anche con l'uso delle tecnologie digitali;
- promuovere la cultura del lavoro di gruppo tra docenti curricolari, docenti specializzati ed altre figure operanti nella scuola;

- pianificare e realizzare soluzioni a problemi, individuando azioni per soddisfare i vari bisogni educativi e didattici;
- fornire supporto alle scuole nel risolvere problemi di corretto funzionamento ed adattamento alle esigenze dei singoli utenti;
- garantire assistenza didattica;
- proporre ed attuare iniziative di formazione, in sinergia con le Reti territoriali per la formazione;
- rendere possibile lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete per l'efficace ed efficiente attuazione di progetti didattici condivisi;
- coinvolgere diversi attori, con particolare attenzione ai genitori, ai soggetti sociali e alle realtà aggregative, per garantire la promozione di azioni di intervento efficace anche in contesti diversi da quello strettamente scolastico;
- diffondere e replicare le iniziative su tutto il territorio provinciale di riferimento, valorizzando le buone pratiche già sperimentate.

Art. 6 – DURATA E CONDIZIONI PER LO SCIoglIMENTO

Il presente accordo ha validità a tempo indeterminato. Ciascuna delle istituzioni scolastiche può recedere dall'accordo mediante richiesta scritta con un preavviso di almeno tre mesi.

La rete è sciolta quando la sua cessazione sia disposta da provvedimenti di legge o normativi, oppure al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- Accordo unanime degli aderenti;
- Numero di istituzioni scolastiche aderenti inferiore a cinque.

ART. 7 – SCUOLA CAPOFILA

Il Liceo "G. Piazzi – C. Lena Perpentì" assume il ruolo di capofila della rete.

ART. 8 – AMPLIAMENTO DELLA RETE

Ulteriori istituzioni scolastiche potranno consociarsi alla rete, dietro specifica richiesta e con il parere favorevole delle istituzioni scolastiche già presenti.

ART. 9 – PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA'

La Scuola capofila organizza la rete definendo tempi e modi in cui si svolgerà l'attività.

ART. 10 – RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie per il funzionamento della rete sono:

- quelle messe a disposizione dal MIUR e dal CTS;
- ulteriori risorse messe a disposizione da Istituzioni scolastiche, Enti pubblici, Fondazioni e stakeholders, anche attraverso la partecipazione a concorsi e bandi di gara.

ART. 11 – NORME FINALI

L'accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all'albo e per il deposito presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo n. 196/2003 e del D.M. n. 305/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.